



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 10 ottobre 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 29 settembre 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

- 1) **Reclamo A.S. NAPOLI FIVE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.4.2009 inflitta al calciatore Spezzalegna Maurizio (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 736 dell'8.7.2005))

- 2) “ **POL. VIGOR PERCONTI** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.8.2008 inflitta al calciatore Puca Antonio (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 120 del 30.6.2005))

- 3) “ **calc. TANGANELLI ANDREA** **RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica fino al 15.7.2006 inflittagli a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Toscana (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 5 del 21.7.2005))

- 4) “ **U.S. CANTIANESE** **RESPINTO**
(avverso le sanzioni delle squalifiche inflitte ai calciatori Giacomini Sergio sino al 31.12.2008 e Giovannelli David sino al 30.6.2007 seguito gara U.S. Cantianese/Rio Salso dell’8.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 6 del 4.8.2005)
- 5) **Reclamo A.S. CESENA CALCIO A CINQUE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 29, (avverso la sanzione della comma 1, C.G.S., perché sottoscritto da penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2005/2006 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 737 dell’1.8.2005) persona inibita.
- 6) “ **Sig. PARA PAOLO** **RESPINTO**
(avverso la sanzione dell’inibizione per anni due inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 737 dell’1.8.2005)
- 7) “ **FERMANA CALCIO** **RESPINTO**
(avverso il provvedimento relativo al diritto di opzione del calciatore Mengoni Andrea nei confronti della società Chievo Verona – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 3.8.2005)
- 8) “ **U.S. RAGUSA** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riducendosi (avverso la sanzione della la sanzione della penalizzazione in classifica da penalizzazione di 4 punti per la stagione sportiva 2005/2006 e l’inibizione del 4 a 2 punti inflitta all’U.S. Ragusa e la sanzione dirigente Antoci Giuseppe sino al dell’inibizione inflitta al dirigente Antoci Giuseppe fissandola al 31.1.2006. 30.6.2006 a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 8/C del 24.8.2005)